

Committente:



**COMUNE DI
SERRAMAZZONI**

Piazza T. TASSO n°7
41028 - Serramazzoni (MO)



**STUDIO TECNICO
ELETTO-ENERGY**

Via Gatti, 3/51 - 41043 Formigine (MO)
Tel: 059799653
C.F./P.iva: 04084350364

PROGETTISTA IMPIANTI:

Venturelli Per. Ind. Alessandro
Ordine dei Periti Industriali di Modena n. 1992
pec. studio@pec.elettro-energy.it

COMUNE DI SERRAMAZZONI

**RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO
TECNOLOGICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL
COMUNE DI SERRAMAZZONI (FESR 2.1.1)
CUP D14H24000450006**

PROGETTO ESECUTIVO

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE AMMINISTRATIVA**

EMISSIONE ELABORATI E AGGIORNAMENTI					COMMESSA:
Rev.:	Data:	Descrizione - Emissione:	Tecnico:	Progettista:	C-24590
					SCALA:

					FILE:
					C-24590 CSA
					TAVOLA:
					CSA
0	Maggio 2025	EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	S.I.		

**RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO DELLA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI (FESR 2.1.1)
CUP D14H24000450006.**

PROGETTO ESECUTIVO

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE AMMINISTRATIVA**

SOMMARIO

DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
DEFINIZIONI.....	3
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art. 2 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	4
Art. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO.....	5
Art. 4 – RINVIO A NORME DI RIFERIMENTO	6
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	7
Art. 5 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	7
Art. 6 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	7
Art. 7 – MODALITÀ E TERMINI DI ESPLETAMENTO DELL'APPALTO E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	8
Art. 8 – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE	8
Art. 9 – NOMINA DI UN RESPONSABILE TECNICO E DOMICILIO	9
Art. 10 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE.....	9
Art. 11 – ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ, PROVENIENZA DEI MATERIALI E CERTIFICAZIONI	9
CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE	10
Art. 12 – SUBAPPALTO E CESSIONE	10
Art. 13 – RISOLUZIONE E DECADENZA DAL CONTRATTO	10
Art. 14 – RECESSO.....	11
Art. 15 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	11
Art. 16 – TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	12
Art. 17 – PROROGHE	12
Art. 18 – SOSPENSIONI ORDINATE DALLA STAZIONE APPALTANTE	13
Art. 19 – PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE	13
CAPO 4 – CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	14
Art. 20 – CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA FORNITURA	14
CAPO 5 – DISCIPLINA ECONOMICA	15
Art. 21 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	15
Art. 22 – PAGAMENTI IN ACCONTO	15
Art. 23 – PAGAMENTI A SALDO	16
Art. 24 – FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI	16
Art. 25 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	17
CAPO 6 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	18
Art. 26 – VARIAZIONI	18
Art. 27 – PREZZI APPLICABILI ALLE NUOVE PRESTAZIONI E NUOVI PREZZI	18
CAPO 7 – CAUZIONI E GARANZIE	19
Art. 28 – GARANZIA PROVVISORIA	19
Art. 29 – GARANZIA DEFINITIVA	19

Art. 30 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE	20
Art. 31 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE	20
CAPO 8 – DISCIPLINA DELLA FORNITURA	21
Art. 32 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI	21
Art. 33 – CERTIFICAZIONI	21
Art. 34 – CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	22
Art. 35 – REGOLARITA' DELLA FORNITURA	22
Art. 36 – GARANZIA ED ASSISTENZA POST VENDITA.....	23
Art. 37 – PENALI	24
CAPO 9 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	25
Art. 38 – ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E GRATUITA MANUTENZIONE.....	25
Art. 39 – TERMINI PER LA VERIFICA DI CONFORMITA'	25
Art. 40 – TERMINI PER LA VERIFICA DI CONFORMITA'	26
CAPO 10 – NORME FINALI	27
Art. 41 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	27
Art. 42 – CUSTODIA DEL CANTIERE	29
Art. 43 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	29
Art. 44 – CLAUSOLE ANTICORRUZIONE E DOVERI COMPORTAMENTALI	29
Art. 45 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	29
Art. 46 – FORO COMPETENTE.....	30
Art. 47 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	30

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia

DEFINIZIONI

<i>Stazione Appaltante</i>	Il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto
<i>Appaltatore</i>	Il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato) che si è aggiudicato il contratto
<i>Codice dei contratti</i>	Decreto Legislativo 36/2023
<i>Capitolato speciale</i>	Il presente documento, prima e seconda parte
<i>Contratto</i>	Il contratto stipulato tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore
<i>Progetto</i>	il progetto redatto dallo Studio Tecnico Elettro Energy, sulla base del quale sarà espletata la gara. Il progetto è costituito dal Capitolato (Parte I e Parte II), dagli Elaborati Grafici e da tutti i documenti presenti nell'elenco elaborati.
<i>Opera/Fornitura</i>	L'oggetto dell'appalto, ovvero la fornitura e posa dei corpi illuminanti e le opere complementari, come meglio dettagliato nel Capitolato e nel progetto.
<i>RUP</i>	Responsabile unico del Progetto di cui D. Lgs 36/2023
<i>DEC</i>	Direttore dell'Esecuzione del Contratto di cui D. Lgs 36/2023
<i>Progettista</i>	Venturelli Per. Ind. Alessandro dello Studio Tecnico Elettro Energy via Gatti 3/51 Formigine (MO)
<i>DURC</i>	il Documento unico di regolarità contributiva
<i>PSC</i>	Piano di Sicurezza e di coordinamento
<i>Costo della manodopera</i>	Il costo cumulato della manodopera impiegata, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa
<i>Costi di Sicurezza aziendali</i>	I costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi.
<i>Oneri di Sicurezza (OS)</i>	Gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere di intervento

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa dei corpi illuminanti per la riqualificazione energetica dell'illuminazione pubblica del Comune di Serramazzoni, secondo quanto indicato negli elaborati progettuali.

Sono compresi nel Contratto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'opera completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto con i relativi allegati, con riguardo anche ai dettagli, alle finiture e ai particolari costruttivi, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L'oggetto dell'appalto è **a misura** e comprende sia la fornitura sia la posa in opera di tutti gli elementi descritti negli elaborati allegati, oltre ai mezzi necessari per realizzare i fini indicati nel progetto allegato al presente Capitolato, anche se non espressamente specificati, allo scopo di fornire l'opera eseguita a regola d'arte, in ogni sua componente.

L'esecuzione delle forniture con posa è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza da parte dell'Appaltatore.

Con la sottoscrizione del Contratto l'aggiudicatario accetta e dichiara che l'offerta presentata tiene conto anche degli eventuali maggiori oneri di qualunque natura che si potrebbero determinare nell'esecuzione delle forniture derivanti dal **possibile** riproporsi dell'emergenza sanitaria per COVID-19, tra i quali rientrano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: l'adeguamento dei regimi sanitari di sicurezza, il maggior costo della manodopera, i maggiori costi di approvvigionamento, la dilazione dei tempi di esecuzione, ecc.

L'offerta economica, presentata e così determinata, sarà parte essenziale del sinallagma contrattuale in quanto frutto di una consapevole e meditata valutazione dell'offerente in ordine alla corretta conduzione del cantiere nel periodo in esame affinché lo stesso prosegua senza interruzioni, visto il fine di garanzia di continuità del servizio pubblico essenziale che spetta alla Stazione appaltante, nel rispetto massimo delle norme di sicurezza.

La fornitura e posa di quanto oggetto dell'appalto avverrà presso il territorio del Comune di Serramazzoni e, a richiesta della Committenza, potrà essere scaglionata nel tempo, dalla data di ricezione dell'ordine, nei tempi e nei modi che verranno indicati dalla Stazione Appaltante.

Art. 2 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

L'opera ha per oggetto la fornitura e posa dei corpi illuminanti e dei materiali complementari per la riqualificazione energetica dell'illuminazione pubblica del Comune di Serramazzoni (MO) secondo quanto indicato negli elaborati progettuali.

1. Le forniture e prestazioni oggetto dell'appalto sono dettagliatamente descritte nel computo metrico, nella relazione tecnica descrittiva, nel Capitolato e negli elaborati grafici di progetto. La fornitura dovrà comprendere tutte le parti ed accessori necessari, anche se non espressamente menzionati nella documentazione di progetto, per rendere l'impianto perfettamente funzionante a regola d'arte e dovrà essere effettuata tenendo conto delle indicazioni tecnico/costruttive specificate nel Capitolato Speciale e nei documenti di progetto.
2. Ai sensi dell'art. 58 D.lgs. 36/2023 l'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto la fornitura in parola deve possedere una propria omogeneità ed unitarietà, risultando relativa all'illuminazione pubblica dell'intero Comune di Serramazzoni ed un'eventuale divisione in lotti

non consentirebbe di ottenere l'opportuna gestione coordinata dell'appalto ed il suo migliore controllo. Come meglio specificato nell'articolo 16 a differire è solamente il livello di priorità della consegna dei corpi illuminanti secondo il cronoprogramma allegato al presente progetto. Il differente livello di priorità, pertanto, è tale da giustificare unicamente un termine di consegna differenziato dei corpi illuminanti, senza necessitare o comportare una suddivisione della fornitura in lotti.

3. Sono compresi tutti i materiali necessari per derivare dalle reti esistenti le forniture di energia elettrica, quali cavi elettrici (che saranno previsti della lunghezza necessaria e sufficiente), passacavi e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
4. I corpi illuminanti e le apparecchiature di completamento dovranno essere consegnati e installati finiti a regola d'arte e perfettamente funzionanti, incluse le lampade/LED, che dovranno essere consegnate perfettamente funzionanti e collegate alla rete elettrica, con l'ausilio dei necessari accessori.
5. La fornitura e posa di quanto oggetto dell'appalto dovrà avvenire nei tempi e nei modi che verranno indicati dalla Stazione Appaltante (cronoprogramma allegato al presente progetto).
6. Tutti i corpi illuminanti dovranno avere le caratteristiche tecniche e qualitative minime indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.
7. Tutti i corpi illuminanti dovranno essere installati e posizionati secondo la distribuzione specificata negli elaborati grafici di progetto.
8. Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture di attrezzature e le provviste necessarie per dare l'opera completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dai suoi allegati progettuali, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative ivi previste, di cui l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Art. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo totale del corrispettivo dovuto per l'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto è definito in apposita clausola contrattuale, tenuto conto che l'importo progettuale delle forniture con posa medesime è così articolato

A)	IMPORTO FORNITURA CON POSA:	Importo
A1)	Importo Fornitura con posa dei corpi illuminanti al lordo del ribasso d'asta (esclusi oneri relativi alla sicurezza e IVA)	€ 338.303,31
A1.1)	di cui manodopera	€ 31.429,73
A2)	Oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.500,00
IMPORTO DELLA FORNITURA CON POSA A BASE D'APPALTO		€ 341.803,31

2. Il progettista ha provveduto a calcolare il costo della manodopera che si stima in **€ 31.429,73**, ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice dei Contratti e più precisamente in base all'analisi prezzi di ogni singola fornitura ed opera accessoria (vedasi l'elaborato Quadro di incidenza della manodopera facente parte del progetto)

3. Il presente appalto comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d'arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere allegate, anche se non esplicitamente

dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di misura, obbligo dell'Appaltatore di eseguire e fornire l'opera commessa completa "a perfetta regola d'arte" e funzionale con riferimento al progetto allegato e alla destinazione dell'opera. Tale importo deve intendersi inoltre comprensivo dei costi relativi ai servizi connessi alla fornitura quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il trasporto, il montaggio, lo smaltimento degli imballaggi, il ritiro di eventuali resi e gli eventuali interventi per il ripristino della funzionalità durante il periodo di garanzia. Pertanto la determinazione del prezzo da parte dell'Appaltatore tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul costo dell'esecuzione dell'opera.

4. I termini per l'ultimazione della fornitura e la conclusione del contratto sono indicati al successivo art. 16 nel presente Capitolato.

5. Non è prevista la revisione dei corrispettivi risultando la prestazione di durata inferiore ad un anno.

Art. 4 – RINVIO A NORME DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

I corpi illuminanti, i materiali e il relativo corredo tecnologico costituenti le forniture offerte, devono essere realizzati in conformità alle Leggi e alle normative vigenti o che saranno emanate in corso d'opera.

In particolare le forniture devono soddisfare le disposizioni di Legge vigenti in materia di:

- Sicurezza ed Igiene Ambientale
- Norme Igienico Sanitarie Regionale e Locale
- Prevenzione Incendi
- Impianti tecnologici
- Norme tecniche
- Norme UNI – UNI EN – UNI EN ISO
- Norme CEI
- Criteri Ambientali Minimi per la fornitura di arredi per interni adottati con Decreto Ministeriale in vigore al momento dell'aggiudicazione

I corpi illuminanti offerti devono rispondere alle caratteristiche tecniche previste dalle norme UNI, norme CEI e dalle norme europee di riferimento.

2. È esclusiva responsabilità dell'Appaltatore l'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette alla prestazione delle forniture e dei servizi previsti nel presente appalto (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

3. Per quanto riguarda la fornitura di prodotti e materiali, si specifica che qualsiasi riferimento a marche o modelli presenti in qualsiasi documento d'appalto è da intendersi come indicativo ai sensi dell'allegato II.5 parte II - A (Specifiche Tecniche) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per cui tali riferimenti sono meramente indicativi ai fini dell'esauritiva identificazione delle caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto da fornire, che può sempre e comunque essere sostituito da prodotto equivalente, a patto che vengano garantiti i medesimi requisiti tecnici (da considerarsi come requisiti minimi) e le medesime caratteristiche estetiche, di forma e colore.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a) il presente capitolato speciale d'appalto;
 - b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, e le relazioni illustrativa e specialistiche;
 - c) l'elenco dei prezzi unitari;
 - d) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. n. 207/2010;
 - e) il computo metrico estimativo
2. In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la soluzione più conveniente per la Stazione Appaltante e più aderente alle finalità perseguite dalla Stazione Appaltante per le quali la fornitura è stata progettata, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante e dei suoi referenti.
3. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art. 6 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti applicabili, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Oltre agli oneri indicati nel presente Capitolato, saranno a carico dell'Appaltatrice, e quindi compresi nel prezzo dell'offerta presentata e accettata dalla Stazione Appaltante, gli oneri ed obblighi seguenti:

- a) verifica dello stato di fatto, così come indicato nel presente articolo.
- b) consegna di tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione della fornitura, franca di ogni spesa di imballaggio, con il trasporto degli stessi nei luoghi di installazione;
- c) smaltimento dei vecchi corpi illuminanti con restituzione alla Stazione Appaltante;
- d) lo svolgimento delle consegne e delle prestazioni nei luoghi indicati dall'Appaltatore, pur se in questi vi sia contestuale presenza di altre ditte e/o imprese esecutrici di altri lavori e/o forniture;
- e) le opere provvisorie, i mezzi d'opera ed il personale comune e specializzato necessario per lo scarico dei materiali, per il trasporto degli stessi e per l'esecuzione di tutte le forniture con posa ed installazione;
- f) le eventuali assistenze murarie che dovessero rendersi necessarie nell'installazione dei corpi illuminanti ed accessori;
- g) l'adozione, nell'esecuzione della fornitura, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette all'esecuzione delle prestazioni stesse e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà, pertanto, sull'appaltatore, restando sollevata la

Stazione appaltante, il personale preposto a suo nome alla direzione e alla sorveglianza, il RUP.

h) il rispetto di tutte le norme contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., alle rispettive procedure ed all'istruzione dei lavoratori sui rischi presenti negli ambienti in cui dovranno operare;

i) la raccolta e conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta (imballaggi, residui di lavorazione ecc.);

j) il provvedere immediatamente dall'ultimazione delle prestazioni, allo sgombero dei luoghi di posa occupati da tutti i materiali e da tutte le attrezzature di sua proprietà;

k) le eventuali prove tecnologiche sui materiali che la Stazione Appaltante potrà commissionare per l'accettazione dei materiali stessi;

l) tutte le spese necessarie per l'ottenimento di tutte le necessarie certificazioni previste dalla Normativa Vigente (CAM, normativa prevenzione incendi, ecc.).

Art. 7 – MODALITÀ E TERMINI DI ESPLETAMENTO DELL'APPALTO E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate o accettate per iscritto dalla Stazione Appaltante. Qualsiasi modifica al Progetto in qualsivoglia sua parte o elemento, non previamente autorizzata dalla Stazione Appaltante, non darà titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comporterà la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente e/o la realizzazione di quanto previsto dal Progetto, secondo le disposizioni dalla Stazione Appaltante.

2. L'Appaltatore attuerà, a sua cura e spese, tutti i provvedimenti necessari alla fornitura di certificazioni e prove sui materiali, con le relative prove di collaudo.

3. L'allestimento in opera dei corpi illuminanti ed il conferimento in discarica autorizzata dei materiali di scarto, o di altri materiali rimossi si intendono a cura e spese dell'aggiudicataria, in quanto tali prestazioni sono da considerarsi incluse nell'offerta presentata.

4. Eventuali danneggiamenti agli impianti di illuminazione pubblica esistenti, causati dall'Aggiudicataria durante la posa in opera saranno posti a carico dello stesso Appaltatore, dopo opportuna quantificazione operata dal competente Servizio Tecnico. L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati dai propri dipendenti o da persone dal medesimo chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre Ditte o a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre Ditte o comunque pertinenti agli edifici, ai loro impianti e attrezzature. La responsabilità dell'Appaltatore si estende ai danni a persone e cose che derivassero da errori o inadeguatezze nell'esecuzione della fornitura e a quelli che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza. L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità civile, diretta e indiretta, per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività e a quella dei collaboratori.

A prescindere da eventuali rilevanze penali e dalla conseguente risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

Art. 8 – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE

In caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, delle procedure previste dall'art. 124 del Codice dei contratti.

Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di procedure d'insolvenza dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, ugualmente trovano applicazione le norme previste dal Codice dei Contratti.

Art. 9 – NOMINA DI UN RESPONSABILE TECNICO E DOMICILIO

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio, presso cui si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto, ove non siano effettuate a mani proprie dell'Appaltatore.
2. L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà comunicare nominativo e numero telefonico del responsabile tecnico a cui affidare la gestione dell'appalto, avente esperienza in forniture di analogo tipo.
3. L'Appaltatore, tramite il responsabile tecnico, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dell'appalto. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del responsabile tecnico e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui al comma 2, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante

Art. 10 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le forniture, le opere, i componenti devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavorazione, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici di progetto e nella descrizione delle singole voci allegati allo stesso Capitolato

Art. 11 – ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ, PROVENIENZA DEI MATERIALI E CERTIFICAZIONI

La conformità della fornitura (corpi illuminanti e accessori), rispetto alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, alla normativa vigente, nonché a quanto proposto in sede di offerta dall'Appaltatore, sarà accertata dalla Stazione Appaltante in contraddittorio con l'Appaltatrice o di un suo delegato.

Per le operazioni di controllo la Stazione Appaltante si servirà del direttore dell'esecuzione Venturelli Per. Ind. Alessandro o di tecnici dei propri uffici e/o, ove lo ritenga opportuno, di tecnici di sua fiducia e/o di laboratori indipendenti ed accreditati secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO/IEC 17025.

I materiali oggetto della fornitura devono essere conformi alle vigenti normative nazionali e comunitarie e conformi a tutte le norme e disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzioni incendi, con relativa certificazione, ove richiesto, nonché alle prescrizioni previste dai Criteri Ambientali Minimi. Le eventuali spese per l'ottenimento delle certificazioni sono a carico dell'Appaltatore e sono comprese e compensate nel prezzo di Appalto.

CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 – SUBAPPALTO E CESSIONE

1. L'Appaltatore esegue in proprio la fornitura e i servizi relativi del contratto.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice dei Contratti, la cessione del contratto è nulla. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.
3. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione della fornitura, prestazioni o lavorazioni appaltate.
4. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 119 del Codice dei Contratti
5. In caso di subappalto, l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.

Art. 13 – RISOLUZIONE E DECADENZA DAL CONTRATTO

1. Ai fini della risoluzione del contratto si applica quanto previsto dal Codice dei contratti, all'art. 122.
2. La Stazione Appaltante, in particolare, risolve di diritto il contratto al verificarsi di una delle condizioni previste al comma 2 o comma 4, dell'art. 122 del Codice dei Contratti.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante ha altresì facoltà di risolvere il contratto senza limiti di tempo, al verificarsi di una o più delle condizioni previste al comma 1 o comma 3, dell'art. 122 del medesimo Codice.
4. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.
5. In ogni caso, si conviene che la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile ed agli effetti previsti dall'art. 1458 del medesimo Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con messaggio di Posta Elettronica Certificata, nei seguenti casi:
 - a) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
 - b) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante;
 - c) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
 - d) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate da terzi contro la Stazione Appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

- e) per mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legislazione vigente;
 - f) per la reiterazione, per almeno tre volte, della fattispecie relativa alla mancata accettazione di prestazioni secondo la disciplina del presente atto;
 - g) per il raggiungimento di una penale da ritardo di entità superiore al 10% dell'importo netto del contratto;
 - h) per inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di divieto di cessione del contratto e vicende soggettive dell'Appaltatore;
6. In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", ai sensi dell'art. 122, commi 5 e 6, del Codice dei contratti l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte della Stazione appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.

Art. 14 – RECESSO

1. Ai sensi dell'art. 123 del Codice dei Contratti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento. In caso di recesso l'Appaltatore è tenuto indenne mediante il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere o in magazzino nel caso di forniture, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 del Codice dei Contratti.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante mediante una formale comunicazione scritta all'Appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna la fornitura e ne verifica definitivamente la regolarità.
3. L'allegato II.14 del Codice dei Contratti disciplina gli obblighi di rimozione e sgombero dell'Appaltatore.

Art. 15 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'esecuzione del contratto ha inizio non oltre **10 (dieci) giorni** dalla stipulazione del contratto, come da apposito verbale redatto dal Direttore dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore. Al momento della stipula del contratto la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore i modi e i tempi previsti per la fornitura. La Stazione Appaltante potrà decidere di rimandare l'avvio dell'esecuzione del contratto, di un massimo di 180 (centottanta) giorni dal momento della stipula del contratto, dandone opportuna comunicazione all'Appaltatore.
2. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'Esecutore non adempia, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la garanzia definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della garanzia, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore.
3. È facoltà della Stazione appaltante procedere all'esecuzione anticipata delle prestazioni, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del Codice dei contratti.

4. Prima della redazione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto di cui al comma 1, il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi relativi a garanzie e polizze assicurative previste nel presente Capitolato. La redazione del verbale di avvio dell'esecuzione è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale è inefficace e le prestazioni non possono essere avviate.

Art. 16 – TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Il tempo utile per ultimare la fornitura relativa a tutti i corpi illuminanti ed i materiali accessori è fissato in **giorni 180 (centottanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

3. Prima dell'inizio della fornitura con posa dovrà essere organizzata una riunione di coordinamento tra i referenti della Stazione Appaltante e l'Appaltatore. In tale riunione verrà presa ulteriore visione dei luoghi dove avverrà il montaggio della fornitura e verranno verificate eventuali interferenze con altre lavorazioni che dovessero essere in corso.

4. L'aggiudicataria dell'appalto deve effettuare consegna e posa dei corpi illuminanti a proprio rischio, con carico delle spese di qualsiasi natura e nei termini sopra indicati. Costituiscono giusta causa di spostamento dei termini di consegna e/o montaggio dei corpi illuminanti i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati ed accettati dalla Stazione appaltante: in tal caso, la comunicazione dell'evento deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro 5 (cinque) giorni dal suo verificarsi. Non potranno essere considerati motivi di forza maggiore, né giusta causa di spostamento dei termini di consegna, il ritardo nell'approvvigionamento di materiali e materie prime necessari per la realizzazione dei materiali oggetto di fornitura, facenti parte dell'Appalto e forniti da altre ditte, in quanto l'Appaltatore dovrà aver già verificato i vari tempi di consegna preventivamente, al momento della presentazione dell'offerta.

5. Tutte le spese relative al trasporto, all'installazione e allo smaltimento degli imballaggi e degli elementi da rimuovere/sostituire esistenti, sono a carico dell'Appaltatore. La consegna si intende completata quando tutti i corpi illuminanti siano stati consegnati e installati e quando siano state realizzate tutte le opere complementari. Di tale adempimento sarà redatto idoneo Verbale sottoscritto dal RUP e dal Rappresentante dell'Appaltatore.

6. Tutte le prestazioni per la posa in opera dei corpi illuminanti e degli accessori oggetto della fornitura saranno eseguite "a regola d'arte", secondo il Progetto di Appalto, nonché secondo le prescrizioni che, in corso di esecuzione delle prestazioni stesse, verranno impartite dal referente della Stazione Appaltante.

Art. 17 – PROROGHE

1. Se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non fosse in grado di ultimare le prestazioni nei termini contrattuali, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine contrattuale.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 30 giorni alla scadenza del termine contrattuale, ma comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

3. La richiesta è presentata al RUP che la concede o la nega con provvedimento scritto entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 18 – SOSPENSIONI ORDINATE DALLA STAZIONE APPALTANTE

1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che la fornitura proceda utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto procedendo ai sensi delle disposizioni dell'art. 121 del Codice dei contratti, in quanto compatibili con un contratto di forniture.
2. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto; nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Art. 19 – PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE

1. Entro **cinque** giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore predispone e consegna al RUP **un proprio programma esecutivo delle prestazioni**, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni prestazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante.
2. Il programma esecutivo delle prestazioni deve tener conto delle eventuali interferenze che potrebbero esserci in fase di fornitura laddove ci fossero altre ditte al lavoro nei luoghi della posa della fornitura.
3. Il programma esecutivo delle prestazioni dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, al fine di garantire la miglior esecuzione delle prestazioni e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento delle prestazioni, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dalle prestazioni intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti o delle attrezzature facenti parte della fornitura, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, qualora nominato. In ogni caso il programma esecutivo delle prestazioni deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

CAPO 4 – CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 20 – CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA FORNITURA

1. Il RUP potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nell'emissione del certificato di regolare esecuzione.
2. Le quantità della fornitura saranno determinate in relazione a quanto previsto nell'Elenco delle Forniture e negli elaborati di progetto. Le misure saranno rilevate in contraddittorio. In caso di indicazioni contrastanti è da ritenersi valida sempre e comunque l'interpretazione più favorevole per la Stazione Appaltante.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione delle forniture a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare la prestazione compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Per tanto nessun compenso può essere richiesto per forniture, servizi e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione delle forniture a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per forniture, servizi e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione delle prestazioni appaltate secondo le regole dell'arte.
4. Gli oneri di sicurezza (OS), come evidenziati nell'apposita colonna rubricata "oneri per la sicurezza", sono valutati a corpo in base all'importo previsto nel bando di gara. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del RUP.

CAPO 5 – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 21 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato con il **criterio del massimo ribasso** ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice dei Contratti.

Art. 22 – PAGAMENTI IN ACCONTO

1. A norma dell'art. 125 del Codice dei Contratti, ed in base ai dati risultanti dai documenti contabili, sarà validato lo stato di avanzamento:
 - 1° SAL al raggiungimento del 30% dell'importo contrattuale
 - 2° SAL al raggiungimento del 90% dell'importo contrattuale
2. L'importo contrattuale sarà contabilizzato, al netto del ribasso d'asta, comprensivo della quota relativa degli oneri per la manodopera e per la sicurezza, e al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, a cui verrà aggiunta l'IVA di legge.
3. La Stazione Appaltante provvede al pagamento entro 30 giorni dall'accettazione di regolare fattura fiscale mediante emissione dell'apposito mandato. Le fatture dovranno pervenire in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate, e dovranno riportare le intestazioni, i codici e i riferimenti che verranno opportunamente comunicati dalla Stazione Appaltante, riportando il codice di esigibilità "S" (split payment), se previsto, e gli estremi dello strumento di pagamento (IBAN) su cui registrare tutti i movimenti finanziari inerenti all'appalto in adempimento alla Legge 136/2010.
4. La decorrenza dei termini di pagamento è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo della/e verifica/che tecniche, alla richiesta / presentazione / ottenimento del DURC anche degli eventuali subappaltatori, alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento ivi compreso, a titolo di esempio, la verifica della regolarità delle condizioni di subappalto, il conseguimento di nulla osta in materia di regolarità fiscale, ecc.
5. Qualora le forniture con posa rimangano sospese per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo di cui al presente articolo.
6. I pagamenti verranno effettuati, con bonifico bancario sul c/c indicato dall'Appaltatore a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta ricezione della corretta fatturazione della fornitura effettuata, come previsto dalla normativa vigente, salvo diversa indicazione normativa, previo controllo della regolarità della fornitura stessa reso a mezzo di apposizione di visto autorizzativo al pagamento della fattura da parte del RUP.
7. Il predetto termine di 30 giorni potrà essere aumentato a un massimo di 60 giorni, al verificarsi di eventi particolari o circostanze oggettive. Pertanto la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. Conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni vigenti. Ogni eventuale contestazione sulle fatture evase dovrà essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

8. Il Contratto è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. circa gli obblighi di tracciabilità finanziaria. Sugli importi fatturati possono essere detratte le somme eventualmente dovute all'Amministrazione a titolo di penali per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro eventuale indennizzo o rimborso dovuto.

9. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, i pagamenti sono di norma effettuati direttamente alla società mandataria che manleva l'Amministrazione da qualsivoglia richiesta o contestazione delle mandanti. Su richiesta, è ammesso il pagamento diretto a favore delle imprese mandanti, fatto salvo l'obbligo di inserire nell'atto costitutivo del raggruppamento uno specifico mandato che escluderà dalle operazioni del mandatario gli adempimenti fiscali, ivi inclusa la riscossione dei pagamenti dei mandanti.

Art. 23 – PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale delle prestazioni è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di verifica di conformità di cui al comma 3.

2. Il conto finale delle prestazioni deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nella documentazione contabile, il conto finale si dà come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, nulla ostando, è pagata dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, che è effettuata entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta emissione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni riconosciuta e accettata ovvero nel maggiore termine indicato dall'Appaltatore nell'offerta tecnica.

6. L'Appaltatore e il RUP devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

7. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, i pagamenti sono di norma effettuati direttamente alla società mandataria che manleva l'Amministrazione da qualsivoglia richiesta o contestazione delle mandanti. Su richiesta, è ammesso il pagamento diretto a favore delle imprese mandanti, fatto salvo l'obbligo di inserire nell'atto costitutivo del raggruppamento uno specifico mandato che escluderà dalle operazioni del mandatario gli adempimenti fiscali, ivi inclusa la riscossione dei pagamenti dei mandanti.

Art. 24 – FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi del D.Lgs. 148/2018 e s.m.i. del Decreto MEF 132/2020.

2. Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
- b) all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 4;
- c) agli adempimenti e pagamenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- e) all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 e s.m.i. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice dei Contratti la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 3, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore o dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice dei contratti.

Art. 25 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

- 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 2. È ammessa la cessione dei crediti, secondo le disposizioni previste all'art. 6 dell'Allegato II.14 del Codice dei Contratti.

CAPO 6 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 26 – VARIAZIONI

1. È ammesso, ai sensi dell'art. 120, comma 9 e allegato II.14 art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 36 del 2023, che la stazione appaltante possa imporre un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto alle stesse condizioni originarie, in corso di esecuzione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal RUP.
2. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il RUP abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al RUP prima dell'esecuzione della prestazione oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio della prestazione oggetto di tali richieste.
4. Qualora le varianti comportino la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, si applicano le disposizioni di cui agli articoli relativi alle Sospensioni ordinate dal RUP.

Art. 27 – PREZZI APPLICABILI ALLE NUOVE PRESTAZIONI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'Elenco Prezzi, all'Elenco Forniture
2. L'Elenco Prezzi ha validità di **24 mesi** a partire dalla data di inizio delle prestazioni.
3. Se tra i prezzi di cui all'Elenco Prezzi – Computo Metrico Estimativo contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per le prestazioni in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, soggetti al ribasso d'asta, mediante apposito verbale di concordamento e secondo i seguenti criteri:
 - a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
 - b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi, effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

CAPO 7 – CAUZIONI E GARANZIE

Art. 28 – GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara / alla lettera di invito.

Art. 29 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art.117 comma 1 e 2 del Codice dei Contratti, è richiesta una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. Ai sensi dell'art. 106 comma 3 del Codice dei Contratti, la garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, secondo le prescrizioni di Legge, integrate dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile (comma 4 dell'art. 106 del Codice dei Contratti) nonché di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, in conformità al Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia, ai sensi del comma 8 dell'art.117 del Codice dei Contratti, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), ai sensi del comma 8 art. 117 del Codice, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. Ai sensi del comma 9 del Codice dei contratti, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

5. La Stazione appaltante ai sensi comma 5 art. 117 del Codice dei Contratti, può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da acquisire d'ufficio, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale, nonché per il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata se, in corso di esecuzione, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in mancanza, la stazione appaltante tratterrà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare. In caso di variazioni al contratto per effetto di un aumento o di una diminuzione fino ad un quinto dell'importo del contratto, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario (comma 13 dell'art. 117 del Codice dei Contratti) la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del Codice dei contratti.

8. Ai sensi del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina ai sensi del comma 6 dell'art. 117 del Codice dei Contratti la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

9. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative ai sensi dell'art. 117 comma 13 sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy in concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 30 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. All'importo della garanzia provvisoria e all'importo della garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall' art. 106 comma 8 e dall'art. 117 comma 3 Codice dei contratti, secondo le modalità ivi indicate.

2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale, le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso dei requisiti previsti dal Codice dei contratti è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

Art. 31 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore, ai sensi art. 117 comma 10, dovrà stipulare una polizza di assicurazione che copre gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione della fornitura e posa in opera della fornitura, con decorrenza dalla data di consegna. La somma assicurata complessivamente sarà pari all'importo contrattuale.

2. La polizza, inoltre, assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione della fornitura, per un massimale non inferiore a € 500.000,00 per ogni sinistro.

3. L'Appaltatore trasmetterà all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna della fornitura.

4. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

CAPO 8 – DISCIPLINA DELLA FORNITURA

Art. 32 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Al fine di ridurre gli impatti ambientali nella fornitura dei corpi illuminanti, essendo gli stessi oggetto di acquisti pubblici, il Committente richiede, come previsto dalla normativa vigente, l'adozione e il soddisfacimento delle specifiche tecniche, delle condizioni di esecuzione e clausole contrattuali e dei criteri di aggiudicazione espressi dai Criteri Ambientali Minimi (CAM), secondo quanto previsto dal **DM 23 Giugno 2022 n. 254**, al quale si rimanda.

Per le verifiche e le certificazioni da produrre a riprova di tali requisiti si rimanda alla normativa vigente di cui sopra. L'aggiudicatario ha l'obbligo di fornire documentazione specifica tecnica minima e clausole contrattuali, in relazione alla tipologia di fornitura ed al relativo DM.

Eventuali spese per l'ottenimento di certificazione dei prodotti previsti nel progetto di Appalto (sia su misura sia acquistati sul mercato) sono a carico dell'Appaltatore e sono da considerarsi comprese e compensate nel prezzo di Appalto.

Per pochi casi specifici, quali specifici prodotti acquistabili sul mercato che sono parte della fornitura per altre specifiche ragioni si potrà prescindere dalla rispondenza ai CAM, previa approvazione del DEC/RUP.

Art. 33 – CERTIFICAZIONI

1. Le forniture dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia antinfortunistica e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'Appaltatore dovrà **OBBLIGATORIAMENTE** presentare prima dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni per tutti i prodotti a seconda delle caratteristiche di cui alle schede tecniche presentate in sede di offerta, la documentazione attestante:

- la rispondenza di ciascuna delle tipologie di prodotti alle caratteristiche tecniche di cui al capitolato speciale di appalto specifiche tecniche;
- la durabilità, resistenza, sicurezza e stabilità del prodotto prescritti nelle norme EN applicabili all'uso del prodotto. In assenza di norme EN, sono applicabili i requisiti delle norme ISO. Nel caso non siano applicabili norme EN o ISO, si dovrà autocertificare che il prodotto è idoneo allo scopo per cui verrà utilizzato;
- la conformità dei prodotti alla normativa in materia di sicurezza applicabile – D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- la conformità ad ogni altra normativa specifica relativa a tutti i prodotti che verranno offerti;
- l'assenza di difetti che li rendano impropri all'uso a cui sono destinati;

Le certificazioni dovranno essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000

Art. 34 – CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Le forniture dovranno essere comprensive di montaggio, nonché di tutta la ferramenta e accessori necessari, anche se non espressamente previsti in Capitolato, in modo da assicurare che siano pronti all'uso in condizioni di massima efficienza e sicurezza e idonei alle funzioni richieste. L'installazione dovrà essere eseguita, a regola d'arte, da personale specializzato sotto la diretta responsabilità dell'Appaltatore. Lo smontaggio, la rimozione e l'allontanamento di tutti i materiali utilizzati per la posa in opera, nonché degli elementi accessori esistenti che sono da rimuovere e sostituire, compreso il loro smaltimento, attuando la raccolta differenziata degli stessi e privilegiando, ove possibile, l'invio a recupero dei materiali, secondo le vigenti norme in materia di rifiuti, si intende a cura e spese della Ditta appaltatrice.

La consegna parziale di quantitativi di corpi illuminanti non costituisce interruzione del termine di consegna: pertanto, pur avendo già consegnato una quota parte di quanto ordinato prima del termine di consegna contrattualmente stabilito, eventuali consegne oltre detto termine (esclusa l'ipotesi di ritardi per richieste della Stazione Appaltante in base ad esigenze del cantiere) costituiranno inadempienza contrattuale con applicazione, per la quota delle forniture giunte oltre il termine, delle penalità previste dal presente Capitolato.

Art. 35 – REGOLARITA' DELLA FORNITURA

1. L'accertamento della regolarità della fornitura per le tipologie ed i quantitativi ordinati e per la perfetta esecuzione a regola d'arte dell'installazione delle forniture sarà effettuato nel termine di 30 giorni dal momento della consegna e completamento delle operazioni di montaggio e installazione, da parte del RUP e/o da suo incaricato.

2. In caso di difformità e/o imperfezioni, il RUP potrà, entro lo stesso termine:

- chiedere l'eliminazione, senza costi aggiuntivi, delle imperfezioni riscontrate;
- rifiutare e/o restituire la merce, chiedendone la sostituzione senza alcun compenso aggiuntivo;
- procedere alla proposta di risoluzione del contratto ed alla richiesta dell'eventuale maggior danno subito.

3. L'Appaltatore è obbligato a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, imperfezioni o difformità – anche minime – rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali e di finitura previste dal presente capitolato e dal progetto di gara, manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione o installazione o da difetti dei materiali impiegati.

Entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione della Stazione Appaltante con cui si notificano i difetti, imperfezioni o difformità riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo, provvedendo, ove necessario, a sostituire le parti difettose, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi, e comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi alle sopra richiamate caratteristiche tecnico-prestazionali.

Qualora, trascorso il citato termine, l'impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, è facoltà della Stazione Appaltante applicare a carico dell'Appaltatore sanzioni pecuniarie, la cui misura sarà fissata, a suo insindacabile giudizio, da un minimo di € 3.000,00 fino a un massimo di € 10.000,00, secondo la gravità dei casi. Ove l'Impresa non provveda al pagamento della sanzione comminata, il relativo importo è prelevato dal deposito cauzionale. L'Appaltatore dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione.

4. La Stazione appaltante si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, le opere necessarie ad eliminare difetti e imperfezioni nonché la fornitura dei beni non sostituiti, addebitandone l'importo all'impresa.
5. La consegna di forniture non conformi a quanto previsto dal presente Capitolato non costituisce interruzione dei termini di consegna. Pertanto, qualora le operazioni per risolvere eventuali anomalie riscontrate si protraggano oltre il termine contrattuale, si procederà all'applicazione delle relative penalità previste.
6. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata soltanto dopo l'accertamento della regolarità della fornitura.

Art. 36 – GARANZIA ED ASSISTENZA POST VENDITA

1. L'Appaltatore dovrà garantire il perfetto funzionamento delle forniture, e conseguentemente fornire il servizio di assistenza e manutenzione per il periodo di garanzia previsto dalla normativa vigente, e comunque per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi (ovvero per il maggior periodo eventualmente indicato nell'offerta) a decorrere dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare fornitura.
2. Tale servizio è disciplinato da quanto indicato nel presente Capitolato. In particolare, il servizio di manutenzione in garanzia consiste sia nella riparazione di guasti, blocchi o altri inconvenienti che dovessero verificarsi, sia nella messa a disposizione delle parti di ricambio in sostituzione di quelle malfunzionanti.
3. La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio. Nel caso in cui non fosse possibile l'immediato ripristino dell'efficienza del bene, l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del bene stesso o delle parti di ricambio entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal suddetto intervento. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte.
4. Le parti di ricambio, che dovranno essere identiche alle parti sostituite, verranno fornite dall'Appaltatore senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante; le parti sostituite verranno ritirate dall'Appaltatore che ne acquisisce la proprietà.
5. L'Appaltatore dovrà utilizzare parti di ricambio di primaria qualità e nuove di fabbrica, ove esistenti prodotte dallo stesso costruttore.
6. Per ogni intervento in garanzia dovrà essere redatta dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore un'apposita "Nota di ripristino", in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuta consegna del pezzo di ricambio, nonché le prestazioni effettuate. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato dall'Appaltatore a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al contratto.
7. Le richieste di intervento verranno gestite dall'Appaltatore tramite un tecnico specializzato.
8. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro i termini previsti dalla documentazione sopra richiamata, la stazione appaltante applicherà le penali di cui al presente atto rivalendosi sulla somma specificatamente trattenuta salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
9. Le penali si applicano ad ogni fornitura per la quale la soluzione del malfunzionamento non sia intervenuta entro il termine in parola.
10. Ove il ripristino del malfunzionamento richieda un tempo superiore a quello innanzi stabilito o comporti il trasferimento delle relative forniture in luogo diverso, previa comunicazione alla stazione

appaltante, dovrà provvedere alla sostituzione delle forniture stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al presente atto, sino al momento della sostituzione delle forniture.

11. Il ritiro delle forniture da sostituire e di quelle in loro sostituzione, nonché la consegna delle forniture in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Appaltatore con le modalità e nei termini che verranno concordati con la stazione appaltante.

12. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una fornitura comporti il mancato utilizzo di altre forniture funzionalmente collegate, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre forniture.

Art. 37 – PENALI

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 126 del Codice dei contratti le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore vanno commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'avvio dell'esecuzione del contratto rispetto alla data fissata dal RUP per l'avvio stesso;
- b) nell'avvio dell'esecuzione del contratto per mancato avvio o per inefficacia del verbale di avvio imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 15, comma 4;
- c) nella ripresa dell'esecuzione delle prestazioni a seguito di un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla Stazione appaltante;
- d) nel rispetto dei termini imposti dal RUP per il ripristino delle prestazioni non accettabili o danneggiate.

3. La penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo delle prestazioni ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo delle prestazioni contestate anche laddove vengano ripristinate.

4. Tutte le fattispecie di ritardi sono rilevate tempestivamente e dettagliatamente dal RUP con la relativa quantificazione temporale; sulla base dei predetti rilievi le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della relativa verifica in sede di verifica di conformità.

5. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'articolo 14 in materia di risoluzione del contratto.

6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

7. Sono fatti salvi eventuali differimenti del termine di avvio concordati tra le parti su espressa richiesta, o documentate e comprovate cause di forza maggiore, escluse quelle derivanti da ritardata consegna da parte di ditte terze produttrici. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della comunicazione di contestazione inviata dalla stazione appaltante. In caso di assenza o di non accoglimento delle controdeduzioni si procederà all'applicazione delle sopra citate penali

CAPO 9 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 38 – ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine delle prestazioni e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, il RUP redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro quindici giorni dalla data del certificato di ultimazione delle prestazioni il RUP procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione e fornitura che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal RUP, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista all'art. 40.
3. Fermo restando quanto previsto dal presente Capitolato in tema di garanzia ed assistenza post-vendita, dalla data del verbale di ultimazione delle prestazioni decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di verifica di conformità, da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.
4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione delle prestazioni se l'Appaltatore non ha consegnato al RUP le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. Il RUP non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui al presente Capitolato. La predetta riserva riguarda eventuali impianti elettrici e speciali che fossero presenti nella fornitura.

Art. 39 – TERMINI PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Nell'esecuzione del collaudo o certificato di regolare esecuzione, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 116 del D.Lgs 36/2023.
2. Il certificato di verifica di conformità è emesso entro il termine perentorio di 180 (centottanta) giorni dalla data di redazione del Verbale di Ultimazione Fornitura; esso ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. I termini suddetti saranno sospesi nel caso in cui, iniziato il collaudo, siano disposte prescrizioni a carico dell'aggiudicataria: il termine riprenderà a decorrere dalla data di adempimento delle prescrizioni medesime.
3. Durante l'esecuzione delle prestazioni la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche delle prestazioni in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Il collaudo viene eseguito alla presenza di una persona incaricata dalla aggiudicataria, debitamente invitata dalla Stazione Appaltante. In caso di assenza ingiustificata dell'incaricato della aggiudicataria, il verbale di collaudo fa egualmente stato contro di essa.
5. Il collaudatore, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, può accettare il materiale o rifiutarlo, ovvero dichiararlo rivedibile. Saranno rifiutate le forniture difettose o non rispondenti alle prescrizioni del presente Capitolato e/o alle normative di settore vigenti. L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere, entro 10 giorni solari dalla ricezione della richiesta di sostituzione, alla sostituzione stessa dei beni con altri corrispondenti ai requisiti contrattuali pattuiti.

6. L'accettazione, con presa in carico dei beni, non esonera, comunque, l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione stessa. Qualora il collaudo non risultasse positivo per una o più voci, l'Appaltatore sarà tenuto, a sua cura e spese, a rimuovere il bene giudicato non idoneo e ad approntare e consegnare nuovi corpi illuminanti/accessori sostitutivi entro il termine di 10 giorni solari precedentemente indicato.

7. La Stazione appaltante non risponde dei possibili furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale danneggiamento.

8. I collaudatori potranno sottoporre ad esame, a propria scelta, le quantità di prodotti che ritengono opportuno, senza che l'Appaltatore possa elevare contestazioni o pretese. Nell'ambito delle operazioni di collaudo potranno inoltre essere previste per ciascuna tipologia di arredo oggetto della fornitura (per un numero massimo di 3 campioni di tipologia) esami o prove a campione da effettuarsi a spese dell'impresa presso il Laboratorio centro prove del Ministero dell'Economia e delle Finanze e/o presso un laboratorio indipendente ed accreditato, nell'intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali di prodotti esaminati si estendano a tutta la partita. I prodotti che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico dell'impresa, alla quale vanno restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative. L'Appaltatore si impegna a reintegrare a sue spese i beni deteriorati.

Art. 40 – TERMINI PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ

In riferimento alla consegna delle forniture e delle prestazioni, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 3 "Consegna della fornitura con posa" Sezione II allegato II.14 del Codice dei Contratti

CAPO 10 – NORME FINALI

Art. 41 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al Codice dei contratti e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la fedele esecuzione del progetto posto a base di gara nelle more di quanto prescritto dal presente Capitolato (previa accurata verifica di tutte le misure e di tutte le eventuali interferenze che possano essere determinate dalla presenza di impianti o altri elementi non riportati nel progetto di Appalto, o difformità dello stato dei luoghi rispetto al progetto di appalto), e degli ordini impartiti per quanto di competenza dal RUP, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le prestazioni eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla stazione appaltante tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle forniture. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice Civile;
- b) La realizzazione di idonei adeguamenti per necessità di passaggio di cavi, adeguamento degli staffaggi o altre canalizzazioni. Sono compresi tutti gli oneri e magisteri per realizzare queste opere con idonei strumenti, comprese le sagomature e le eventuali levigature da effettuarsi in loco, oltre a bordure aggiuntive e coprifili e passacavi.
- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
- d) l'esecuzione, presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla stazione appaltante, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella realizzazione degli elementi oggetto della presente fornitura;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato;
- f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della stazione appaltante, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- g) la concessione, su richiesta della stazione appaltante, a qualunque altra impresa alla quale siano affidate prestazioni non comprese nel presente Capitolato, dell'uso parziale o totale delle impalcature e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni che la stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che eventualmente per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- i) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di prestazione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Capitolato o sia richiesto dalla stazione appaltante, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la

fornitura alla stazione appaltante, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di prestazione, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

j) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli delle prestazioni tenendo a disposizione della stazione appaltante i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

k) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni; nel caso di sospensione delle prestazioni deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

l) l'adozione, nel compimento di tutte le prestazioni, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni stesse e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dell'esecuzione delle prestazioni;

m) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

n) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM dell'1marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

o) la presenza fissa in cantiere, durante l'installazione dei corpi illuminanti, di un Direttore Tecnico della Ditta affidataria;

p) la dotazione a tutto il personale impiegato, proprio e delle eventuali Imprese Subappaltatrici regolarmente autorizzate, di tesserini di riconoscimento contenenti l'indicazione delle generalità della Ditta di appartenenza, nonché il nominativo e la foto dell'operatore;

q) l'eventuale temporanea custodia delle forniture oggetto di appalto in deposito e la successiva collocazione nei locali in attesa dell'ultimazione di interventi legati alla presenza di un cantiere in attività;

r) il completo sgombero del cantiere entro 5 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

s) al termine della fornitura è onere della ditta aggiudicataria aggiornare le planimetrie di gara secondo le modifiche e/o integrazioni apportate rispetto a quelle di progetto.

2. In caso di danni causati da forza maggiore a forniture, opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati di 1/4 (un quarto) della percentuale di incidenza delle spese generali e della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarate dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, nelle misure minime previste dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale. L'Appaltatore è tenuto a denunciare i danni al RUP entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

3. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 2 sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'Appaltatore.

4. L'Appaltatore è altresì obbligato a firmare i documenti contabili sottopostogli dal RUP, subito dopo la firma di quest'ultimo.

Art. 42 – CUSTODIA DEL CANTIERE

È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela delle aree di cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione delle prestazioni e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 43 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'operatore economico affidatario della fornitura è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento.

2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina l'applicazione di quanto previsto dal comma 9-bis del predetto art. 3 della L. n. 136/2010.

Art. 44 – CLAUSOLE ANTICORRUZIONE E DOVERI COMPORTAMENTALI

1. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dal decreto legislativo n. 165 del 2001 aggiornato al decreto-legge 146/2021, e dal decreto legislativo 39/2013.

2. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R..

3. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, dichiara sotto la propria responsabilità che non sussistono rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili dell'Ente.

4. L'Appaltatore deve prendere visione del "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" di cui al D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i., nonché del "*Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Emilia Romagna*" ed impegnarsi a rispettare, e a far rispettare ai propri collaboratori e dipendenti, gli obblighi di condotta ivi previsti, per quanto compatibili, la cui violazione costituisce causa di risoluzione contrattuale.

Art. 45 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni e la messa in funzione degli impianti;

- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione delle prestazioni;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

Art. 46 – FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il **Foro di Modena**

Art. 47 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti contrattuali dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del contratto, le informazioni di cui all'articolo 13, del D.lgs. n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Per quanto riguarda la Stazione appaltante, come rappresentata nel contratto, è il titolare del trattamento dei dati personali e tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge. La trasmissione dei dati dall'Appaltatore alla stazione appaltante avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.lgs. 196/2003. Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti nell'ambito del contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.